Decuso u- 4/23



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 191/2022 M.P.

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

• Dr.ssa M. G. Rispoli Presidente estensore

Dr. G. Cernuto Giudice
 Dr.ssa L. Spagnuolo Vigorita Giudice

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nei confronti di	, nato a		ivi residente in via	
Validia prese			=== 111 residente in via	
difeso di fiducia dall'Avv. (Gilberto Pagani del foro di M	Ailano, presente.		
Proposto dalla Questura d			in data 02.12.2022 ner	
l'applicazione della misura	di prevenzione della sorve	eglianza speciale	di pubblica sicurezza con	
obbligo di soggiorno nel Co	mune di residenza o abitual	le dimora per anı	ni l ai sensi deoli artt 4-5-	
6-11 D.lvo 159/11 in ipotesi	di pericolosità generica ex d	art. 1 lett. c) C.A.	·	

all'esito dell'udienza camerale del 10 gennaio 2023, svolta in presenza dell'interessato;

- sentito il Pubblico Ministero il quale ha chiesto l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s. per anni uno;
- sentito il Difensore, che ha chiesto il rigetto della proposta;
- letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

La Questura di Pavia ha richiesto nei confronti di **Elemente de l**'applicazione della misura di prevenzione personale della **sorveglianza speciale** di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 1 con nota pervenuta a questo ufficio in data 2.12.2022.

In particolare l'organo proponente ritiene che: "Propositione sia persona abitualmente dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica (art. 1 co.1 lett. c D.Lgs 159/2011) e che per tale ragione rientri nella categoria prevista dall'art.4 c.1 lettera c del D.Lgs 159/2011".

In relazione agli elementi di pericolosità sociale a carico del proposto la Questura di Pavia segnala le seguenti denunce a suo carico relative all'anno 2022 che vengono riportate in questa sede come descritte nella proposta stessa a pag.2:

"ELEMENTI DI FATTO E ATTUALITÀ DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE.

1.) In data 04.11.2022 Bisson già gravato dalla misura del divieto di ritorno nel comune di Roma, veniva deferito in stato di libertà da personale in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Vescovio" di Roma poiché ritenuto responsabile, in concorso con altre persone identificate, dei reati di cui agli art. 18 T.U.L.P.S. e art. 340 c.p., art. 76 c.3 D.lgs 159/2011, nonché sanzionato amministrativamente ai sensi art. 1 bis D.L. 66/1948, per i fatti accaduti in Roma, Circonvallazione salaria, in data 04.11.2022, allorquando facente persone, seduto a terra sulla predetta via, bloccava il traffico veicolare. I predetti, che asserivano di essere appartenenti al movimento ambientalista denominato "Ultima Generazione",

declinava ogni invito a liberare la carreggiata e opponevano una resistenza passiva. In conseguenza della predetta azione si formava una coda di veicoli lunga almeno 3.500 metri, con molti conducenti che protestavano animatamente nei confronti degli autori del blocco stradale. (comunicazione di reato ex art. 347 c.p.p., avente numero 8366/2022 del 04.11.2022 che si allega).

- 2.) In data 09.11.2022 deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, da personale in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Fidene-Serpentara" Roma, poiché in concorso con altri attivisti, nel corso di una riunione non preavvisata, si sedevano sulla sede stradale, al km 19+500 del Grande raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo della Salaria, bloccavano il traffico causando l'interruzione della marcia agli utenti, con la minaccia di farsi investire. Inoltre al sopraggiungere delle forze dell'ordine, rifiutando di liberare la carreggiata opponevano resistenza passiva. (nota SDI numero RMPC 552022000837 del 09.11.2022)
- 3.) In data 03.11.2022 veniva deferito in stato di libertà da personale in servizio presso il XIV Distretto di Pubblica Sicurezza "Primavalle" di Roma per violazione dell'art. 340 c.p., art. 76 c.3 D.Lgs 159/2011 e art 18 T.U.L.P.S, poiché in Roma alla progressiva chilometrica 8+600 del Grande Raccordo Anulare, in data 02.11.2022, in concorso con altri, tutti attivisti del movimento "Ultima Generazione" bloccavano la circolazione Stradale. Il Gruppo, seduto in terra occupando l'intera carreggiata, esponeva uno striscione riportante la dicitura "Ultima Generazione- No Gas No Carbone" (C.N.R numero CatII-2678/2022 del 03.11.2022, che si allega).
- 4.) In data 02.11.2022 veniva deferito in stato di libertà per violazione degli artt. 337, 340 e 650 c.p., art. 18 T.U.L.P.S e e art 76 c.3 D.lgs 159/2011 in quanto in data 31.10.2022 in Roma, presso il viale Marconi, in concorso con persone identificate, bloccava totalmente il traffico veicolare, sedendosi a terra e mostrando uno striscione recante la scritta Ultima Generazione- Unisciti a noi. Inoltre, tutto il gruppo veniva sanzionato ai sensi dell'art. 1 Bis D.L. 66/1948 (c.n.r numero P2022/0256529 del 02.11.2022 allegata).
- 5.) In data 18.10.2022 deferito in stato di libertà ai sensi dell'art. 340 c.p., art 18 TULPS e art 76 c.3 D. Lgs 159/2011, da personale in servizio presso il Commissariato di Pubblica "San Basilio" Roma, per aver, in concorso con altri, bloccato la circolazione stradale. Fatti accaduti in

Roma, alla chilometrica 27 + 800 del Grande Raccordo Anulare, in data 17.10.2022 (c.n.r. P2022/02131220 del 18.10.2022 allegata).

- 6.) In data 12.10.2022 deferito in stato di libertà, da personale in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Fidene-Serpentara" Roma, per violazione degli artt. 110 e 340 c.p., art. 18 T.U.L.P.S e art 76 c.3 D.Lgs 159/2011, in quanto in data 12.10.2022, in concorso con persone identificate nel corso di una manifestazione non preavvisata, si sedeva sulla carreggiata della via Salaria, all'altezza di via Bagnola, bloccando il traffico veicolare. Inoltre veniva sanzionato ai sensi art. 1 bis D.L. 66/1948 (C.N.R. Numero CAT.II/2022 del 12.10.2022).
- 7.) in data 16.09.2022, unitamente ad altra persona nota, si sdraiavano sulla carreggiata di questa via Ponte Coperto, bloccando il traffico veicolare. Pertanto veniva sanzionato ai sensi art.1 bis D.lgs 66/1948. (informativa nr. PVPQ00/2020/10946/UPGSP allegata)
- 8.) In data 16.08.2022 deferito in stato di libertà da personale in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Centro" di Genova, responsabile, in concorso con altri, dei reati previsti e puniti dagli artt. 337 e 635 c.p. poiché in data 15.08.2022 in Genova presso l'acquario sito a Ponte Spinola, dopo aver imbrattato una parete della vasca dei delfini con delle scritte "Ultima Generazione futuro senza Acqua" ed altro, incollavano le proprie mani al vetro della predetta vasca (C.N.R. numero P2022/01650978 del 16.08.20222, allegata).
- 9.) In data 27.06.2022 deferito da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Romanina" di Roma, per violazioni degli artt. 56, 110 c.p., art 1 D.Lgs 66/1948 e art 76 c.3 D.Lgs 159/2011, in quanto in Roma, alla progressiva chilometrica del Grande Raccordo Anulare 40+800, nel tratto compreso fra le uscite Casilina ed Agnina, unitamente ad altre persone identificate, tentavano di dirigersi sul manto stradale al fine di inscenare una manifestazione di protesta. (C.N.R. S.N./II2022 del 27.06.2022, allegata)

- 10.) In data 02.05.2022 in Pavia, via Matteotti, unitamente ad altri attivisti, inscenava un presidio di protesta non preavvisato all'autorità di P.S. Nella circostanza i manifestanti bloccavano il transito veicolare esponendo striscioni riportante le scritte "Ultima Generazione- Collasso climatico e sociale (informativa numero Cat. Q.2.2/2022/DIGOS/Inv./ab del 02.05.2022, che si allega).
- 11.) In data 01.02.2022 deferito da Militari in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Roma EUR e personale del Commissariato di Pubblica sicurezza "Cristoforo Colombo" di Roma, per violazione artt. 633, 340, 635 e 610, 56 c.p., in concorso, poiché unitamente ad un gruppo di circa trenta persone, equipaggiati con secchi di vernice e bombolette spray, accedevano abusivamente all'interno del Ministero della Transizione Ecologica. Successivamente imbrattavano con la vernice la hall del predetto ministero, per poi portarsi ai piani superiori (C.N.R. Cat. A4/2022 M.I.T.E. del 01.02.2022, allegata).
- 12.) In data 15.09.2020 deferito in stato di libertà per mancato rispetto delle prescrizioni del Questore in occasioni di riunioni in luogo pubblico ex art. 18 c. 4 e 5 T.U.L.P.S, in Voghera (PV), in data 31.08.2022, in occasione del comizio elettorale del partito politico "Lega Salvini Premier". Nell'Occasione (Posta statico), in qualità di promotore di un presidio di protesta statico, non rispettava le prescrizioni Questorili, infatti su sua indicazione i manifestanti inscenavano un corteo non autorizzato, uscendo dall'area destinata al presidio, disponendosi lungo la carreggiata di un adiacente via pubblica, bloccando di conseguenza la circolazione stradale. Il movimento del corteo veniva arrestato dall'intervento delle FF.OO. Successivamente il corteo riprendeva a muoversi per raggiungere la piazza ove si era svolto il comizio elettorale ormai terminato. In tutte le fasi della manifestazione di protesta, il promotore del presidio statico poi diventato corteo, è stato sempre presente nelle prime posizioni durante tutto il tragitto effettuato dal corteo predetto (c.n.r. Cat. II/2020/DIGOS/Sez.Inv. del 15.09.2022, allegata)".

Prosegue la Questura di Pavia nell'analizzare i precedenti di polizia e i carichi pendenti gravanti su presenti nell'archivio telematico in uso condiviso alle forze dell'ordine che vengono qui di seguito riportati come da proposta (pag. 4 e ss.):

data e luogo del fatto Ufficio segnalante	Tipo informativa	Descrizione del fatto	Fatto di riferimento/ protocollo SDI
15.09.2020 Voghera(PV) DIGOS Pavia	Notizia di reato ex art. 18 T.U.L.P.S	in qualità di promotore del presidio di protesta organizzato in occasione della visita del Sen. Salvini, non rispettava le prescrizioni Questorili, mettendo in atto un corteo non autorizzato.	PVPQ402020091501
01.02.2022 Roma Comm. P.S. Cristoforo Colombo -Roma	Notizia di reato ex artt. 340, 610,633 e 635 c.p. e art 18 TULPS	soggetti appartenenti al movimento ecologista "Extinction-Rebellion" imbrattavano, danneggiavano e interrompevano le attività lavorative introducendosi all'interno degli uffici del Ministero della Transizione ecologica.	RMPC452022400114
02.02.2022 Roma Nucleo Operativo CC. Roma EUR	Notizia di reato ex artt. 340, 633,635 c.p., art. 18 TULPS e art 76 c.3 D.L.gs 159/2011	in data 02.02.2022 un gruppo di attivisti si introduceva all'interno del Ministero della Transizione Ecologica, imbrattando con della vernice alcuni vani della predetta sede istituzionale.	RMCC092022000012
05.02.2022 Roma DIGOS Roma	Notizia di reato ex artt. 639 c.p e art. 76 c.3 D.Lgs 159/2011	soggetti appartenenti al movimento ecologista "Extinction Rebellion" si sdraiavano sulla sede stradale interrompendo il traffico veicolare sia privato che pubblico. Alcuni attivisti lanciavano palloncini contenente vernice contro il muro perimetrale del ministero della Finanze.	RMPQ402022000004



08.02.2022 Roma	Notizia di reato ex	attivisti del movimento "Extinction	PMCC002022000016
Nucleo operativo	artt. 18 TULPS e 76 c.3	Rebellion" partecipavano ad una	RMCC092022000016
CC Roma EUR	D.Lgs 159/2011	manifestazione non autorizzata	
16.02.2022 Commissariato P.S. Voghera	Notizia di reato ex 163 TULPS	violazioni disposizioni per le persone rimpatriate con F.V.O.	PVPC022022000063
12.04.2022 Commissariato P.S "Esposizione" Roma	Notizia di reato ex arttt. 337, 635.639 c.p., art. 18 TULPS, at 4 L. 110/1975 e art 76 c.3 D.Lgs 159/2011	in concorso con altri danneggiavano la d'ingresso dell'edificio di proprietà dell'ENI e nel contempo imbrattavano alcune pertinenze della struttura.	RMPC252022000454
13.04.2022 Stazione CC Roma- San Giovanni	Notizia di reato ex art. 635 c.p.	in concorso con altri danneggiava le vetrine dell' esercizio commerciale di proprietà della società GAS ENERGIA PLURISERVIZI	RMCS2O2022851159
14.04.2022 DIGOS Roma	Notizia di reato ex artt. 635,651,c.p., art 18 TULPS, art 4 L. 110/1975 e art. art 76 c.3 D.Lgs 159/2011	in concorso con altra persona nota, nel corso di una protesta dapprima effettuavano delle scritte sulle vetrine e successivamente picconavano, danneggiandole, le vetrine esterne dell'ENI STORE di Roma.	RMPQ402022000016
29.04.2022 DIGOS Padova	Notizia di reato ex art, 340 c.p. 18 TULPS e art 1 D.Lgs 66/1948	in concorso con altri, nel corso di manifestazione di protesta non preavvisata, effettuavano un blocco lungo una strada pubblica inibendo il traffico veicolare, sia pubblico che privato.	PDPQ402022000027
02.05.2022 DIGOS Pavia	Notizia di reato ex art 1 bis D.Lgs 66/1948	unitamente ad altri attivisti, inscenava un presidio di protesta non preavvisato all'autorità di P.S Nella circostanza i manifestanti bloccavano il transito veicolare esponendo striscioni riportante le scritte "Ultima Generazione - Collasso climatico e sociale"	PVPQ402022050301
11.05.2022 DIGOS Padova	Notizia di reato ex art 639 c.p. e art 18 TULPS	unitamente ad altri poneva in essere una manifestazione di protesta non preavvisata all'autorità di P.S., in occasione del forum nazionale sull'energia e sostenibilità nel corso della quale imbrattavano un muro di un centro culturale	PDPQ402022000029
20.05.2022 DIGOS Venezia	Notizia di reato ex art 1 bis D.Lgs 66/1948	in concorso con altri attivisti inscenavano un estemporanea iniziativa di protesta in Mestre (VE) occupando la sede stradale di una pubblica via, bloccando il traffico veicolare	VEPQ402022000057
04.03.2022 DIGOS Agrigento	Notizia di reato ex art. 18 TULPS	in occasione dell' anniversario della fondazione della Repubblica italiana, ponevano in essere una manifestazione non autorizzata	AGPQ402022000002
10.06.2022 DIGOS Milano	Notizia di reato ex art.18 TULPS e art 1 bis D.Lgs 66/1948	in Milano alla chilometrica 10+300 della tangenziale Est, unitamente ad altri effettuava un blocco della circolazione stradale	MIPQ412022120014
19.06.2022 Commissariato P.S Prati - Roma	Notizia di reato ex art.18 TULPS, art. 6 bis c. 2 L. 401/1989	deferito in stato di libertà per aver manifestato effettuando invasione di campo e interrompendo la finale femminile "World Championships" di Beach Volley	RMPC292022000438
20.06.2022 DIGOS Roma	Notizia di reato ex artt. 340 c.p., art 18 TULPS e 163 tulps	unitamente ad altri attivisti del movimento " Ultima Generazione" improvvisavano un blocco stradale Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita "Pisana"	RMPQ402022000027
24.06.2022 DIGOS Roma	Notizia di reato ex artt. 340 c.p., art 18 TULPS e	unitamente ad altri effettuavano un blocco stradale alla chilometrica 44 del Grande Raccordo Anulare, causando	RMPQ402022000025



	art 76 c.3 D.Lgs 159/2011	gravissimi disagi alla circolazione stradale anche ai mezzi di soccorso impedendo <u>il transito di numerose</u> autoambulanze	
06.07.2022 DIGOS Roma	Notizia di reato ex art. 163 tulps	in concorso con aderenti al movimento ambientalista 2 Extinction Rebellion" ed "Ultima generazione" effettuava un presidio statico in Roma inottemperante alle prescrizioni della misura del F.V.O.	RMPQ402022000028
15.07.2022 Commissariato P.S Viareggio	Notizia di reato ex art. 659 c.p.	in concorso con altra persona presso il teatro "Puccini" di Torre del Lago (LU), nell'intervallo tra il primo e il secondo atto della rappresentazione inscenava una sorta di comizio ed esponeva uno striscione recante la scritta "Ultima Generazione" inoltre si legava alla balaustra del teatro mediante fascette da elettricista e catena di bicicletta. Pertanto al fine di far riprendere lo spettacolo intervenivano i VV.FF che tramite cesoie tagliavano i predetti strumenti di ritenzione.	LUPC012022200663
22.07.2022 Stazione CC. Firenze Uffizi	Notizia di reato ex artt. 340, 337, 639 e art 18 TULPS	unitamente ad altri, all'interno del museo degli Uffizi ponevano in essere una manifestazione non autorizzata interrompendo il pubblico servizio e mettevano in atto resistenza contro gli operatori intervenuti.	FICS602022000049
26.07.2022 DIGOS Firenze	Notizia di reato ex Art 76 C.3 d-Lgs 159/2011	gravato dalla misura del F.V.O. e divieto di ritorno nel comune di Firenze veniva sorpreso a distribuire volanti del movimento Extinction Rebellion-Ultima generazione in un parco cittadino	FIPQ402022000049
30.07.2022 DIGOS Milano	Notizia di reato ex art. 337.635,c.p., art. 18 TULPS e art 76 c.3 D.Lgs 159/2011	deferito per la manifestazione non preavvisata al museo del 900 di Milano, nel corso della quale incollavano al basamento di una statua li esposta uno striscione recante la dicitura "Ultima Generazione".	MIPQ412022120025
15.08.2022 Commissariato P.S. Centro di Genova	Notizia di reato ex art.337 e 635 c.p	presso l'acquario, unitamente, dopo aver imbrattato una parete della vasca dei delfini con delle scritte "Ultima Generazione – futuro senza Acqua" ed altro, incollavano le proprie mani al vetro della predetta vasca.	GEPC052022000123
20.08.2022 DIGOS Genova	Notizia di reato ex Art. 76 c.3 D.Lgs 159/2011	a seguito di controllo di polizia risultava inottemperante alle prescrizioni della misura del FVO	GEPQ402022000024
07.09.2022 DIGOS Milano	Notizia di reato ex Artt. 610 e 639 c.p.	introdotti nella sede del circolo politico del partito democratico inscenavano una manifestazione di protesta. Il proposto incatenatosi alle scale della sede politica impediva di fatto sia l'accesso che l'uscita dei presenti al circolo.	MIPQ412022120028
16.09.2022 UPGSP Pavia	violazione amministrativa art.1 bis D.Lgs 66/1948	unitamente ad altra persona, sdraiandosi sulla sede stradale, poneva in essere un blocco, inibendo tutto il traffico veicolare.	PVPQ102022091702
12.10.2022 Commissariato di P.S. Fidene - Roma	Notizia di reato ex Art. 18 TULPS e art 340 c.p.	unitamente ad altri occupava la sede stradale di via Salaria creando turbative pubbliche, risultante inoltre inottemperante alle prescrizioni del F.V.O. e divieto di ritorno nel comune	RMPC552022000653
14.10.2022	Notizia di reato ex artt. 337,340, 650c.p., art 18	in concorso con altre sei persone effettuava un blocco stradale	RMPC272022000659



Commissariato di	TULPS e art 76 c.3	sull'autostrada Roma Fiumicino e	
P.S San Paolo Roma	D.Lgs 159/2011	opponeva resistenza agli operatori	
17.10.2022	Notizia di reato ex	unitamente ad altre dodici persone	RMPC182022000080
Commissariato di	art.340 c.p., art 18	bloccava il flusso veicolare sul Grande	
P.S San Basilio	TULPS e art 76 c.3	Raccordo Anulare di Roma all' altezza	
Roma	D.Lgs 159/2011	del Km 27+800	
19.10.2022	Notizia di reato ex	unitamente ad altri bloccavano la	RMPC252022001313
Commissariato di	art.340 c.p., art 18	circolazione stradale sul Grande	
P.S Esposizione	TULPS e art 76 c.3	Raccordo Anulare di Roma al km	
Roma	D.Lgs 159/2011	48+500, comprese due ambulanze in	
		emergenza	
21.10.2022	Notizia di reato ex	in concorso con altri bloccavano la	
Commissariato di	art.340 c.p., art 18	circolazione stradale in via Cristoforo	RMPC362022000638
P.S Celio Roma	TULPS, art 76 c.3 D.Lgs	Colombo di Roma, strada a grande	100000000000000000000000000000000000000
10.000 Market Market Co. 10.00	159/2011 e art 1 Bis	scorrimento	
	D.Lgs 66/1948		
31.10.2022	Notizia di reato ex artt.	effettuava un blocco stradale in Roma	
Commissariato di	337,340 e 650 c.p., art	viale Marconi intersezione via Roiti	RMPC272022000705
P.S San Paolo Roma	18 TULPS, art 76 c.3		
	D.Lgs 159/2011		
04.11.2022	Notizia di reato ex art	in concorso con altre dieci persone	RMPC392022000595
Commissariato di	340 c.p. e art 18 TULPS	bloccava la circolazione sulla	
P.S Vescovio Roma		tangenziale est di Roma	
05.11.2022	Notizia di reato ex art 76	inottemperante alle prescrizioni della	RMPC222022003023
Commissariato di	c.3 D.Lgs 159/2011	misura del F.V.O. e divieto di ritorno	0222020000
P.S San Giovanni	C.5 D.Egs 157/2011	nel comune di Roma	
P.5 San Giovanni		ner contains at Fronti	_
07.11.2022	Notizia di reato ex artt.	in concorso effettuava un blocco	RMPC302022018101
Commissariato di	337,340 e 432 c.p., art	Stradale sul Grande Raccordo Anulare	
P.S Aurelio Roma	18 Tulps	di Roma, all'altezza dello svincolo di	
1.5 Aureno Roma	. a . a.p.s	via Aurelia. Venivano Bloccate nel	
		traffico anche veicoli di pubblico	
		servizio quali trasporto merci, taxi,	
		NCC nonché autoambulanze. I	
		manifestanti una volta spostati dalla	
		sede stradale ritornano sulla carreggiata	
		con l'intendo di bloccare nuovamente il	
		traffico. Nascevano forti attriti con gli	
		automobilisti esasperati. Si evidenzia	
		come nel traffico era rimasta bloccata	
		anche un'autoambulanza avente	
		targa FN359VB nonostante avesse i	
		dispositivi visivi e acustici in funzione.	

A seguito delle predette denunce il proposto è stato destinatario delle seguenti misure di prevenzione di natura amministrativa:

- F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Roma per anni 1 (uno) emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 1.02.2022 e notificato allo stesso in pari data da personale della divisione anticrimine della Questura di Roma.
- F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Milano per anni 1 (uno) emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 10.06.2022 e notificato allo stesso in pari data da personale della divisione anticrimine della Questura di Milano.
- 3) F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Viareggio (LU) per anni 3 (tre) emesso dal Questore della Provincia di Lucca in data 18.07.2022 e notificato allo stesso in data 20.7.2022 da personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Voghera.
- 4) F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Genova per anni 3 (tre) emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 15.08.2022 e notificato allo stesso in pari data.
- 5) F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Firenze per anni 3 (tre) emesso dal questore della Provincia di Firenze in data 22.07.2022 e notificato allo stesso in pari data.
- F.V.O. E DIVIETO DI RITORNO nel comune di Courmayer (AO) per anni 3 (tre) emesso dal questore della Provincia di Aosta in data 09.12.2022.



 Avviso Orale avente numero 125/2022 emesso dal Questore della Provincia di Pavia in data 9.6.2022, notificato da personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Voghera.

Il Final de la risulta denunciato per la violazione dei predetti provvedimenti in 21 occasioni nell'anno 2022 e fino al 3 gennaio, come emerge dalle CNR allegate dall'organo proponente aventi ad oggetto il mancato rispetto dei F.V.O..

Inoltre il proposto è stato controllato 15 volte in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali/di polizia per delitti contro la P.A., l'incolumità pubblica, il patrimonio, la persona come meglio descritti da pag. 9 e ss. della proposta.

Quanto alla situazione lavorativa e reddituale del proposto, segnala l'Organo proponente che il Ficicchia non risulta aver mai percepito alcun introito lecito derivante da attività lavorativa o reddituale, non risulta essere proprietario di beni immobili né titolare di patente di guida o di veicolo alcuno.

Conclude la Questura di Pavia: "Elemente è noto per la constante partecipazione alle manifestazioni di piazza organizzate da diversi movimenti antagonisti. Nell'ultimo periodo ha stretto un forte legame con gli appartenenti al movimento "Extinction Rebellion - Ultima Generazione", divenendone un componente di spicco e assiduo partecipante delle recenti azioni di protesta, organizzate in diverse città italiane.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo interno del predetto movimento oltranzista, se dal punto di vista formale manca di un ordinamento verticistico, ciò non esclude l'esistenza di una gerarchia di fatto. Per l'appunto emerge come esponente di punta di tale organizzazione, risultando sempre in prima linea nelle azioni delittuose perpetrate da tale associazione.

Davvero impressionanti sono, infatti, gli episodi di cui si è reso protagonista nell'anno in corso e le numerosissime violazioni di legge poste in essere.

Accertato che il medesimo non possiede nessuna fonte di reddito documentata, si può logicamente suppore che, seppur solo parzialmente, l'organizzazione a cui lo stesso aderisce possa far fronte, in qualche modo, alle sue spese di sostentamento e di spostamento nel territorio nazionale, in occasioni delle azioni di protesta.

La pericolosità sociale del prefato si evidenzia oltre che dalle turbative create per l'ordine pubblico (molteplici sono i momenti di forte tensione creati con la cittadinanza durante le proteste e i blocchi della circolazione) e ai danni materiali cagionati (i vari danneggiamenti o imbrattamento di cose altrui, sia pubbliche che private), anche dal fatto che in molte occasioni il blocco al traffico veicolare è stato posso in essere su strada a scorrimento veloce, come tangenziali, autostrade e il grande raccordo anulare di Roma, impedendo oltretutto il transito anche a mezzi pubblici, a quelli di soccorso e in particolare anche ad autoambulanze in emergenza, creando così concreti e effettivi pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

In merito, a titolo esemplificativo, si considerino i seguenti episodi:

- in data 24.06.2022 in Roma sul Grande Raccordo Anulare, nota SDI numero RMPQ402022000025, inserita da personale della Questura di Roma di cui si riporta uno stralcio "Gli attivisti di ultima generazione hanno posto in essere un blocco stradale sul GRA, causando gravissimi disagi alla circolazione, quindi al transito dei mezzi di soccorso impedendo il liberi transito di numerose autoambulanze (...) Nello specifico i dieci aderenti al citato sodalizio hanno bloccato per circa trenta minuti la corsia interna del GRA all'altezza del Km 44,500(...)"

- in data 19.10.2022, nota SDI numero RMPC252022001313, inserita da personale in servizio presso il commissariato "Esposizione" Roma, "alle ore 08.30 del 19.10.2022 quindici persone aderenti al movimento ambientalista ultima generazione, bloccavano il GRA(...) bloccando tutta la circolazione veicolare comprese numero due ambulanze in emergenza, con ripercussioni sul traffico per circa 5 km. sul posto interveniva personale (...) che provvedeva a spostare di peso i manifestanti".

- in data 07.11.2022, avvenuto in Roma Sula G.R.A., nota SDI numero RMPC302022018101 "verso le ore 08.25 (..) alcuni manifestanti stavano attuando un blocco stradale nei pressi dello svincolo della via Aurelia. Nel raggiungere il luogo indicato, gli agenti operanti constatavano che erano fermi

nel traffico diverse tipologie di veicoli, anche di pubblico servizio, quali trasporto merci, taxi, n.c.c., nonché autoambulanze. (...) gli operanti accertavano che 11 soggetti militanti del noto movimento ambientalista denominato "ultima generazione" erano seduti in terra, uno accanto all'altro sostenendo uno striscione, in modo da impedire completamente la libera circolazione. (...) da costringere gli agenti ad alzarli di peso, prendendoli per le braccia e per le gambe, per spostarli sul ciglio della carreggiata. mentre venivano sollevati di peso, i manifestanti, si opponevano ostinatamente restando distesi in terra a "corpo morto", (...) alcuni di loro, approfittando del numero esiguo di agenti intervenuti in un primo momento, tornavano sulla carreggiata con l'intento di bloccare nuovamente il traffico. Giova evidenziare che i fatti in questione hanno anche creato notevoli attriti con gli automobilisti esasperati, alcuni dei quali si sono scagliati verbalmente nei confronti dei manifestanti, non passando alle vie di fatto solo grazie alla presenza del personale di polizia. Dopo una ventina di minuti, gli operatori di polizia, dopo aver sollevato di peso uno ad uno tutti i dimostranti, riuscivano a liberare la strada. Tra i mezzi rimasti bloccati nel traffico vi era l'ambulanza targata (...) che aveva i dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, la quale riusciva poi faticosamente a proseguire la marcia grazie all'intervento della polizia stradale".

Inoltre non si può evitare di non prendere in considerazione che le altre misure di prevenzioni personali, meno afflittive di quella oggi richiesta, come i FOGLI DI VIA OBBLIGATORI e DIVIETO DI RITORNO nei comuni (Roma, Milano, Genova, Firenze e Lucca), come sopra meglio indicato, nonché l'AVVISO ORALE emesso dal Questore della Provincia di Pavia, che non hanno sortito alcun effetto sul per inottemperanza al DIVIETO DI RITORNO.

I fatti narrati, oltre ad evidenziare la sua attuale e palese predisposizione al compimento di azioni che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, in un'ottica di prognosi futura, fanno ragionevolmente concludere che se non opportunamente arginata, tale pericolosità potrebbe esplicitarsi in ulteriori analoghe condotte, se non perfino più violente e pericolose rispetto a quelle di cui si è reso responsabile.

Per quanto sopra rappresentato si ritiene rientrante tra i soggetti classificati all'art. 1 lettera c del Decreto Legislativo numero 159 del 6 settembre 2011, coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio (...) che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (...) la sicurezza o la tranquillità pubblica", nonché personaggio foriero di attuale, grave e persistente pericolosità. Per tale ragione rientra nella categoria prevista dall'art.4 lettera c del D.Lgs 159/2011. (soggetti destinatari)

Tutto ciò premesso si richiede che Codesta Autorità Giudiziaria voglia emettere nei confronti di la compositione della MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI P.S., PER ANNI 1 (UNO), CON OBBLIGO DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI RESIDENZA.

In particolare, visto che il proposto si è evidenziato penalmente in molteplici città italiane, oltretutto in un brevissimo arco temporale, si ritiene l'OBBLIGO DI DIMORA assolutamente necessario per arginare la sua pericolosità sociale e permettere agli appartenetti alle FF.OO. di mettere in atto un efficace vigilanza sullo stesso."

In data 4.1.2023 è pervenuta un'integrazione alla proposta di applicazione della misura di prevenzione in cui sono descritte ulteriori condotte poste in essere dal proposto.

In particolare la Questura di Pavia descrive gli ulteriori fatti sopravvenuti dopo la presentazione della proposta:

1) "In data 06.12.2022, il processi della veniva deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 76 c. 3 D.Lgs. n. 159/2011 da personale in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Milano, i quali, nel corso di un servizio di prevenzione istituito in occasione delle numerose iniziative politiche organizzate per il giorno 07.12.2022, in cui è prevista la presenza delle

più importanti Personalità Istituzionali Italiane, in Milano, Via Melchiorre Gioia, nei pressi del palazzo della Regione Lombardia, controllavano e identificavano il pressi del dalla misura del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Milano per anni 1 (UNO), emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 10.06.2022, notificato in pari data e avente scadenza il 9.06.2023.

- 2) In data 07.12.2022, il le veniva deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione art. 76 c. 3 D.Lgs. n. 159/2011 e art. 518 duodecies comma 2 C.P., poiché nella mattinata del 07.12.2022, in concorso con altre quattro persone, nel corso di una organizzata azione di protesta, finalizzata a dare visibilità alla causa ambientalista, imbrattava, con plurimi lanci di vernice, l'ingresso del teatro alla Scala, ove in quella sera si teneva l'evento culturale più importante dell'anno in quanto si inaugurava la stagione operistica. Tale gesto riportato da tutte le testate giornalistiche e televisive, nonché sul WEB e sui SOCIAL, ha destato sconcerto e preoccupazione nell'opinione pubblica, anche in considerazione della sacralità del luogo ove è avvenuto. Inoltre, risulta in quella circostanza ancora una volta contravventore al foglio di via e divieto di ritorno nel comune di Milano.
- In data 09.12.2022, il con comunicazione di notizia di reato avente numero di protocollo 0004363 del 09.12.2022, redatta da personale in servizio presso la Polizia di frontiera di Aosta, veniva deferito in stato di libertà all'A.G. per violazioni dell'art 18 T.U.L.P.S. e artt. 337, 340 e 650 c.p., in quanto unitamente ad altri attivisti, nell'ambito di una manifestazione di protesta, non preavvisata nei termini di legge, si sedeva sulla sede stradale, bloccando di fatto la circolazione in entrambi i sensi di marcia, all'altezza del Km 9+700 della SS 26, nei pressi del traforo del Monte Bianco, valico di frontiera con la Francia. I manifestanti, che reggevano uno striscione riportante la scritta "Ultima generazione- No Gas- No Carbone", si incatenavano fra di loro, utilizzando fascette e lucchetti antifurto. Uno dei manifestanti, in atti generalizzato, asseriva che analoga manifestazione, concordata nei tempi e nei modi, era in corso in territorio francese, sullo svincolo d'ingresso del traforo del Monte Bianco. Dopo circa un'ora dall'inizio della manifestazione di protesta, giungeva sul posto personale dei Vigili del Fuoco, i quali provvedevano a rimuovere le fascette e i lucchetti metallici utilizzati dai dimostranti, per poi essere spostati di peso dalla sede stradale e accompagnati presso gli uffici della Sottosezione della Polizia di Frontiera. Nella circostanza, il Questore della Provincia di Aosta irrogava nei confronti di misura di prevenzione del foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Courmayeur (AO), per un periodo di anni 3 (TRE). Anche in questa occasione l'evento ha suscitato disapprovazione e irritazione tra gli utenti della strada, bloccati nei pressi del valico con la Francia, nonché disappunto nell'opinione pubblica;
- In data 29.12.2022, con comunicazione di notizia di reato avente numero di protocollo 0002156 del 03.01.2023, redatta da personale in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Milano, Milano, Personali veniva deferito in stato di libertà all'A.G. per violazione dell'art. 76 c. 3 D.Lgs. n. 159/2011, in quanto aveva partecipato, a Milano in Via Torino angolo Via Mazzini, ad un presidio non formalmente preavvisato, in solidarietà dell'anarchico Alfredo COSPITO, detenuto in regime di 41 Bis nel Carcere Bancali di Sassari. Nel luogo del concentramento si sono radunate circa 150 (centocinquanta) persone riconducibili a gruppi anarchici e marxisti-leninisti, tutti ideologicamente attestati su posizioni anti-carcerarie, dove, oltre all'attività di "speakeraggio", hanno esposto due striscioni riportanti testualmente la scritta "41 BIS TORTURA" e "CONTRO IL 41 BIS PER UN MONDO SENZA GALERE LIBERTÀ PER TUTTE E TUTTI'. 1 manifestanti hanno occupato 1a sede stradale relativa all'intersezione tra via Orefici e la via Torino, paralizzando il traffico stradale, per poi dare luogo ad un corteo che percorreva via Torino in direzione della periferia, con l'intenzione di raggiungere Piazza XXIV Maggio. Durante il percorso del corteo sono state esposte le testuali scritte: "PIÙ SBIRRI MORTT'; "FUOCO ALLE GALERE"; "ALFREDO LIBERO"; "NO AL CAROVITA"; "NO 41 BIS'; e "41 BIS TORTURA". 11 personale D.I.G.O.S. della Questura di Milano, durante 1a manifestazione, controllava e identificava il Simone, il quale risultava gravato dalla misura del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel



comune di Milano per anni 1 (UNO), emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 10.06.2022, notificato in pari data e avente scadenza il 9.06.2023

(Cat.A.2/2023/Digos/Inv.704), redatta da personale in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Roma, presso la D.I.G.O.S. della Questura di Roma, presso la D.I.G.O.S. della Questura di Roma, presso la D.I.G.O.S. della Questura del Roma, presso la D.I.G.O.S. della Questura del Roma, presso la D.I.G.O.S. nei presso deferito, in stato di libertà, all'A.G. per violazione dell'art. 76 c. 3 D.Lgs. n.159/2011. Precisamente il presso dell'Hotel "River Chateau", sito a Roma in Via Flaminia civico 520. Il predetto, già evidenziatosi in occasione di ripetute azioni di protesta nella Capitale, nelle fasi del controllo il presso dell'Hotel "River Chateau", sito a Roma in Via Flaminia civico 520. Il predetto, già evidenziatosi in occasione di ripetute azioni di protesta nella Capitale, nelle fasi del controllo il protesta nella Capitale, nelle fasi del controllo di foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Roma per anni 1 (UNO) emesso dal Questore della Provincia di Roma emesso in data 01.02.2022, con scadenza in data 31.01.2023. Il protesta della Repubblica. Nella circostanza da ultimo citata, attivisti del medesimo movimento antagonista cui è riconducibile il protesta sede istituzionale, con gravi ripercussioni per l'ordine pubblico.

Giova precisare che da inizio anno e fino al momento della stesura della presente, in banca dati interforze dello SDI, il risulta già essere stato deferito all'A.G. per inottemperanza alle prescrizioni della misura del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno, ex art 76 c. 3 D.Lgs 159/11, in 21 (ventuno) occasioni."

Nel corso del procedimento il Tribunale ha disposto l'acquisizione di ufficio dei carichi pendenti del proposto presso la Procura della Repubblica di Milano, di Firenze, di Padova, di Genova e di Roma e del certificato penale aggiornato che risulta nullo.

Dai predetti accertamenti è emerso a carico del **Electrico** che presso la Procura della Repubblica di Roma e di Padova, di Genova non risultano carichi pendenti.

Diversamente, dai carichi pendenti del proposto presso la Procura della Repubblica di Milano, risulta il seguente procedimento penale tuttora in corso di definizione:

Proc. PM 2022/25136 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con citazione diretta a giudizio del 20.12.2022 con udienza fissata il 23.02.2024 per i reati di danneggiamento in concorso aggravato ex art. 110, 635 c.2 n.1, 112 c.1 c.p., 71 D.L.vo n. 159/2011 e per violazione dell'art. 76 c.3 D.L.vo n. 159/2011. Fatti commessi in Milano il 30.07.2022.

Dai carichi pendenti del proposto presso la Procura della Repubblica di Firenze risulta che in data 12.12.2022 è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Firenze (n. 6945/22 rg.gip) nei confronti del proposto, decreto penale di condanna all'ammenda di euro 1.125,00 per la violazione dell'art. 76 d.lgs. 159/2011 commessa in data 24.7.2022.

All'udienza del 10 gennaio 2022 il **Eliziata** ha richiesto che si procedesse nelle modalità di udienza pubblica, richiesta autorizzata dal Presidente nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 470 e 472 c.p.p..

A seguito della relazione illustrativa della proposta da parte del Giudice relatore, spontaneamente dichiarava:

"ho 20 anni e ho due grandi passioni: la storia e la musica. Il mio obiettivo nella vita sarebbe studiare e insegnare Storia ai ragazzi e continuare a suonare. Frequento l'Università di Storia a Padova, anche se non la frequento assiduamente essendo tornato a vivere dai miei genitori a Voghera. Il mio ideale riguarda la possibilità per me e gli altri ragazzi di vivere in un Paese come l'Italia dove attualmente però i diritti a condurre una vita dignitosa vengono violati. Io aderisco a una disciplina non violenta. Chiedo un intervento del Governo per salvare il nostro Paese dal degrado ecologico".

A domanda del difensore il proposto dichiarava: "I nostri blocchi stradali non durano più di 20 minuti. Al loro termine, la nostra resistenza alle forze dell'ordine è passiva e ci facciamo portare in Commissariato per essere identificati. Lo stesso vale anche per gli episodi di imbrattamento. In merito alle denunce per resistenza a p. u., la resistenza non è mai stata attiva e non vi è stata fatta nessuna minaccia. Non ci siamo mai sottratti alla legge. Per quanto riguarda l'accusa di violenza privata relativa agli episodi di aprile commessi a Roma e di settembre commessi a Milano, eravamo semplicemente seduti davanti alle scale degli edifici e le persone e le forze dell'ordine riuscivano comunque a passare. Per quanto riguarda le violazioni dei fogli di via obbligatori, ho agito consapevolmente per un fine superiore".

La difesa depositava note scritte e un supporto informatico riportante tre video relativi alle proteste effettuate presso il grande raccordo anulare a Roma.

All'esito della discussione il Tribunale riservava la decisione nel termine di gg. 30 ex art. 10 septies d.lgs. 159/2011.

Le argomentazioni difensive

Con memoria depositata in data 5.1.2023 il difensore del proposto ha chiesto il rigetto della proposta della Questura di Pavia, rilevando che:

- il **Existic** non ha riportato alcuna condanna e non risulta mai tratto a giudizio;
- per quanto riguarda i fatti di resistenza a P.U. si è trattato di resistenza passiva in quanto il mon ha mai usato alcun tipo di violenza;
- si contesta che nel corso delle iniziative nel grande raccordo anulare siano state bloccate ambulanze, mentre al contrario i ragazzi che manifestavano hanno immediatamente permesso il passaggio delle ambulanze;
- i gesti dimostrativi non hanno danneggiato alcun bene pubblico o privato o provocato danni fisici ad alcuno; la vernice lanciata in alcune occasioni era vernice ad acqua che è stata pulita nel giro di poche ore, le azioni riguardanti le opere d'arte sono state effettuate sui vetri che proteggono i quadri o sul basamento di sculture (che non hanno subito danni):
- le proteste stradali sono durate pochi minuti; "certamente hanno causato disagio agli automobilisti ma non molto differenti da quelli che spesso si verificano per cause legate al traffico";
- non vi è stata alcuna reale invasione di edifici (al massimo la permanenza per pochi minuti) né alcuna violenza privata.

La difesa rileva che il proposto abbia effettivamente messo in atto azioni di dimostrazione finalizzate a evidenziare che l'emergenza climatica costituisca un rischio per l'esistenza del pianeta, come evidenziato dalla letteratura scientifica e divulgativa che in questi anni "sta mettendo in guardia tutti della reale importanza della crisi eco-climatica" citando le parole del Segretario Generale dell'Onu Antonio Gutierres in data 7.11.2022 riportate nella memoria difensiva.

Argomenta la difesa che, dinanzi a detti eventi, il **Elektrica** si è ritenuto in dovere di "compiere detti gesti eclatanti non solo per far rilevare l'emergenza climatica, ma anche per denunciare l'inerzia dei governi".

In punto di diritto la difesa contesta la sussistenza di elementi di pericolosità sociale a carico del ai sensi dell'art. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, qualificando il come soggetto che è dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità e la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Rileva la difesa che "non può dirsi che le azioni del siano tali da perturbare l'ordine sociale costituzionale. Il in la agito non per lucro o profitto personale, ma per difendere i diritti di tutti gli abitanti della terra; ha chiesto che il Governo attui misure minime e precise per cercare almeno di rallentare il riscaldamento globale quali la cessazione dell'utilizzo del carbone a partire dal 2025 e la cessazione di nuove trivellazioni. L'ordine costituzionale e la tranquillità pubblica non sono messe in discussione o in pericolo dalle azioni del riscaline dei suoi compagni.. Non vi è proporzione tra le azioni di cui il richiesti".



A sostegno della tesi difensiva e soprattutto a sostegno dei motivi che spingono il proposto ad effettuare le azioni per le quali ha riportato denuncia, la difesa ha allegato uno scritto illustrativo dei principi ispiratori del movimento "Ultima Generazione" a cui il diritto aderisce, che da un lato si ispira a discorsi del Presidente della Repubblica, il segretario Generale dell'Onu, il Papa e il premio Nobel Giorgio Parisi sull'emergenza climatica e dall'altro rivendica "il diritto dovere di portare conflitto con disciplina del tutto non violenta e rispettosa delle persone per garantire la possibilità di una vita sana serena e dignitosa per che c'è e per chi deve nascere".

I rappresentanti del predetto movimento si dicono "preoccupati per i disastri del collasso ecoclimatico e per le loro conseguenze sull'ordine pubblico sulla rovina economica delle famiglie, sulla devastazione del settore agricolo e dell'ambiente consapevoli delle conseguenze penali e sociali, a volto scoperto e alla luce del sole... con richieste precise, circoscritte perfettamente realizzabili quali il rispetto del 2025 come termine per la dismissione delle centrali a carbone, anziché la loro riapertura, e il divieto di nuove estrazioni di gas fossile su tutto il territorio italiano — marino e terrestre; l'attivazione di almeno 20 GW di energie rinnovabili (principalmente eolico e fotovoltaico) immediatamente". Ed ancora i medesimi "dichiarano che smetteranno le azioni di disturbo una volta visti impegni concreti in merito a queste richieste" (vedi produzioni difensive del 5.1.2023).

• I presupposti della misura di prevenzione personale

Va premesso in diritto che l'accezione di pericolosità sociale è nel tempo mutata, parallelamente all'evoluzione normativa di tutto il sistema delle misure di prevenzione.

Il codice antimafia del 2011 ha integralmente recepito le categorie di pericolosità già previste dall'art. 1 L.1423/1956; nella categoria di pericolosità sociale, l'accertamento della quale è preliminare all'applicazione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, va distinta la c.d. pericolosità sociale generica prevista dall'art. 4 lett. c) in relazione alle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011 dalla pericolosità sociale qualificata prevista dai casi di cui all'art. 4 lett. a) e ss. (con esclusione dell'art. 4 lett. c).

In particolare, il legislatore ha disciplinato i casi di pericolosità sociale qualificata nei confronti di soggetti indiziati di tassative fattispecie di reato quali la violazione di cui all'art. 416 bis c.p., art. 74 d.p.r.309/90, delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis e quater c.p.p., art. 640 bis c.p., art. 416 c.p. finalizzato al compimento di taluno di delitti di cui agli artt. 314 c.p. 316, 318, 319, 320, 322 c.p. ecc, art.572 c.p., 612 bis c.p., oppure nei confronti di coloro che fanno parte di associazioni politiche disciolte ex L. 20.6.1952 n. 645, di coloro che compiano atti preparatori obiettivamente rilevanti o esecutivi diretti alla ricostruzione del partito fascista e loro istigatori, mandanti e finanziatori, nei confronti di soggetti indiziati di aver preso parte a manifestazione di violenza di cui all'art. 6 L.13.2.1989 n. 401 o di soggetti destinatari di Daspo che sono da ritenersi dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'incolumità pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Diversamente le misure di prevenzione sorrette da un giudizio di pericolosità sociale generica di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011, si applicano nei confronti di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, per la loro condotta e tenore di vita, vivano abitualmente anche in parte con di proventi di attività delittuose (art.1 lett. b d.lgs. 159/2011) o nei confronti di soggetti che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla scorta di elementi di fatti comprese le ripetute violazioni dei fogli di via obbligatori o dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono i pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art.1 lett.c d.lgs. 159/2011).

La materia delle misure di prevenzione, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, ha visto una copiosa giurisprudenza adeguatrice delle regole da essa imposte ai principi di tassatività delle fattispecie qualificanti la pericolosità sociale e alla giursdizionalizzazione del procedimento sia in relazione ai presupposti giuridici regolatori dei criteri per giungere al giudizio di pericolosità sociale del proposto necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, sia in relazione ai presupposti dello svolgimento del giudizio stesso che hanno indotto il legislatore ad



apportare alcune modifiche procedimentali convogliate nella L. 18.4.2017 n.48.

Per quanto attiene alla categoria della pericolosità generica l'attuale normativa non fa riferimento, ai fini di fondare il giudizio di pericolosità sociale, sotto il profilo della abitualità a commettere condotte delittuose, a meri indizi ma alla valutazione di fatti da cui desumere appunto la condotta antisociale abituale del proposto (vedi Cass. Sez. II 26235/2015).

Ulteriore presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose; il requisito dell'attualità vale per l'estremo della pericolosità, mentre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa.

Sulla base della giurisprudenza progressivamente consolidatasi, ritiene questo Tribunale che esista un preciso obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. concretezza della pericolosità), perché o accertati in sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi (orientamento peraltro già formulato in Cass., SS. UU., 25/3/2010 n. 13.426, Cagnazzo). Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14/6/2017, Celini), che ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando "le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi".

La Corte Edu, con la sentenza emessa dalla Grande Camera il 23.2.2017 (caso De Tommaso-Italia), ha preso posizione sulla legittimità convenzionale del sistema delle misure di prevenzione italiano di cui alla L.1423/1956, rilevando da un lato la non prevedibilità della misura la cui applicazione è rimessa all'ampia discrezionalità giurisprudenziale e dall'altro la non tassatività della normativa nel determinare le categorie dei destinatari e lo stesso contenuto delle prescrizioni della misura.

Detta pronuncia ha esteso i suoi effetti sulla delimitazione dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione e sulla determinazione delle condotte che possano integrare la violazione della misura stessa ex art. 75 d.lgs.159/2011 giuridicamente prevedibili da chi possa esserne destinatario. Partendo da detti principi e delle critiche mosse dalla Grande Camera alla disciplina italiana in relazione alla discrezionalità che detta normativa lascia ai giudici nella sua applicazione, le misure di prevenzione personali non possono essere più applicate su meri sospetti derivanti da atti di polizia o provvedimenti amministrativi, ma su una valutazione oggettiva di fatti certi meglio accertati in provvedimenti giurisdizionali che rivelino il comportamento e lo standard di vita del proposto da cui emerga una condotta abitualmente dedita alla commissione di delitti.

A seguito della pronuncia EDU De Tommaso del 2017, la Corte Costituzionale con la sentenza N.24 del 27 febbraio 2019, nel recepire i rilievi alla normativa in tema di misure di prevenzione da parte della Corte Europea, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (e quindi delle successive disposizioni di legge di richiamo e di integrazione) nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e quindi del sequestro e della confisca alla categoria di soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi e ricompresi nell'art. 1 lettera a) richiamata dall'art. 4 lettera c) del D.lvo 159/2011.

Segnatamente il giudice delle leggi ha precisato che:

- il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alla misure di sicurezza disciplinate dal codice penale dalle quali tuttavia si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto essendo sufficiente e necessario che l'attività criminosa, descritta nelle varie fattispecie elencate dall'articolo 4 del D.Lvo 159/2011, risulti da evidenze che la legge indica ora come "elementi di fatto" più spesso come "indizi", evidenze che debbono essere vagliate dal Tribunale



nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali;

- la circostanza che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio- punitivo tanto da chiamare in causa le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale. Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità sociale del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quantomeno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto;
- la Corte EDU Grande Camera nella sentenza del 23/2/2017 (De Tommaso c. Italia) ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva affermando invece che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano costituiscono misure limitative della libertà di circolazione, sancita dall'art. 2 Prot. N. 4 CEDU, misure che, come tali, sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (idonea base legale, finalità legittima, necessità in una società democratica delle limitazioni in rapporto agli obiettivi perseguiti);
- conseguentemente le misure in questione possono considerarsi legittime se rispettano i requisiti cui l'art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione. La riconduzione delle misure in parole all'alveo dell'art. 13 Cost. comporta infatti che alle garanzie di una idonea base legale delle stesse misure e della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalità che è requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo), debba affiancarsi l'ulteriore garanzia della riserva di giurisdizione, non richiesta in sede europea per misure limitative di quella chela Corte EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico dell'art. 2 Prot. N. 4 CEDU.

La Corte Costituzionale del 2019, ha assicurato la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le misure di prevenzione ex d.lgs. 159/2011.

Con la predetta sentenza interpretativa di rigetto, che ha fatto propria la giurisprudenza della Suprema Corte successiva ai principi enunciati dalla CEDU con la sentenza De Tommaso, la Corte Costituzionale ha fornito una cornice interpretativa costituzionalmente orientata delle caratteristiche della pericolosità generica, così disciplinata dall'art. 4 in relazione all'art. 1 lett. b) e c) del d.lgs. 159/2011 evidenziando, in particolare anche nell'ambito della materia delle misure di prevenzione, che si colloca fuori della materia penale, l'esigenza di predeterminare le condizioni necessarie per poter limitare un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto al fine di mettere la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione delle misure stesse, trovando nell'interpretazione giurisprudenziale della normativa antimafia i canoni per assicurare la legittimità della normativa stessa.

Ed ancora la Corte Costituzionale ha specificato che per poter formulare un giudizio di sussistenza di pericolosità sociale generica, non sono sufficienti meri sospetti ma vanno presi in considerazione fatti storicamente apprezzabili che non possono essere desunti da risultanze investigative e di polizia che non si sono tradotte in provvedimenti giurisdizionali attestanti, quantomeno in termini di probabilità, l'effettiva verificazione di tali comportamenti.

Come recentemente ha affermato la Suprema Corte, con sentenza successiva alla Corte Costituzionale del 2019, recependo in toto la lettura costituzionale delle norme regolatrici delle categorie di pericolosità sociale di cui agli art. 1 e 4 d.lgs. 159/2011 "Il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano



accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali" (Cass. Sez. I N. 36080 dell'11.9.2020).

La pericolosità sociale di

Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella decisione in ordine alla proposta per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, il Tribunale deve operare una valutazione in termini non solo di astratta ascrivibilità del soggetto proposto alle categorie di pericolosità sociale contemplate dalle norme di riferimento, ma anche in relazione alla concreta ed attuale attitudine del medesimo a creare pericolo per la pubblica sicurezza, tenendo conto anche delle misure preventive di natura amministrativa già messe in campo nei suoi confronti.

Nel concreto, va osservato che la proposta della Questura di Pavia nei confronti di **Elite Mana** si fonda su plurime denunzie del soggetto, tutte ancora sub judice.

Riportandosi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 e alla successiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione l'accertamento della pericolosità sociale generica va fondato su elementi di fatto confluiti in procedimenti penali che abbiano comportato una sentenza di condanna o di declaratoria di cause estintive di reato.

Diversamente, l'accertamento della pericolosità sociale generica come quella ravvisata nei confronti del proposto ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011, non può fondarsi su informazioni contenute in banche dati in uso alle forze di polizia prive degli sviluppi dei relativi procedimenti.

Nei confronti del **Existati**a sono state evidenziate dall'organo proponente plurime denunce per resistenza a p.u., violenza privata, manifestazioni non autorizzate, occupazione di sede stradale, danneggiamento aggravato, per fatti che sono stati posti in essere dal **Existati** in concorso con altri principalmente nel 2022, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su particolari tematiche ambientali.

Le predette denunce sono state oggetto di articolata memoria difensiva e in relazione alle stesse non risulta neppure avviato procedimento penale presso le locali Procure della Repubblica, come da verifiche effettuate da questo Tribunale.

Gli unici procedimenti penali instaurati nei confronti del Ficicchia presso il Tribunale di Milano e presso l'autorità giudiziaria fiorentina non appaiono idonei, allo stato, a sorreggere un giudizio pericolosità sociale generica, sotto il profilo dell'accertamento dell'abitualità alla commissione di reati, tale da giustificare l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non essendo ancora definitivi gli accertamenti dei fatti in essi contestati.

Rileva il Tribunale che, senza minimizzare la gravità degli episodi descritti nelle varie denunce, ciascuno di essi ha già pronta risposta istituzionale, sul piano della prevenzione, rappresentata dai diversi Fogli di Via emessi dai Questori territorialmente competenti che sono attualmente in vigore, nonché dall'Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Pavia in data 9.6.2022.

A tal riguardo osserva il Collegio che le numerose violazioni dei fogli di via obbligatori contestate in correlazione alle varie manifestazioni realizzate dal Ficicchia in concorso con altri, non si ritengono allo stato idonee a fondare un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in quanto potrebbero plausibilmente essere oggetto di giudizio in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo, qualora le presupposte denunce sbocchino in procedimenti penali che si concludano con una assoluzione del proposto.

In ogni caso, in pendenza di tali misure di prevenzione di natura amministrativa e tenuto conto anche



dell'assenza, ad oggi, di accertamenti giudiziali in merito alle responsabilità ascrivibili al Ficicchia e ai singoli concorrenti (nell'ambito di episodi coinvolgenti più soggetti), il Tribunale non ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti del proposto, ferma restando la possibilità di una rivalutazione in futuro della situazione sulla base di nuove e più gravi emergenze.

Consegue quindi il rigetto della proposta come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 6, 7 e 8 d. lgs.159/2011

rigetta la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. avanzata dalla Ouestura di Pavia nei confronti

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Milano il 10.1.2023.

Il Presidente est

